

# GR\_GERICHTE A 2018 51 vom 22. Januar 2019

GR Gerichte, 2019-01-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_A\\_2018\\_51](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_A_2018_51)

FR: GR\_GERICHTE A 2018 51 du 22 janvier 2019

IT: GR\_GERICHTE A 2018 51 del 22 gennaio 2019

## Regeste

imposte cantonali e comunali | Einkommenssteuer

## Erwägungen

### E. 1

e 2 LIFD). Le spese di manutenzione sono deducibili dalle spese d'investimento (vedi art. 48 s. LIG). In conformità all'art. 35 cpv. 2 LIG, ai contribuenti rimane impregiudicata la possibilità, per i fondi sovredificati, di pretendere una deduzione globale fissata dal Governo in sostituzione di quella delle effettive spese d'amministrazione e di manutenzione (vedi anche art. 32 cpv. 4 LIFD). Tra i costi di manutenzione deducibili vanno annoverate le uscite periodiche o annuali ricorrenti che non accrescono il valore dell'immobile, i cosiddetti costi di mantenimento del valore compresi i premi assicurativi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne

- 9 - conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. anche KAUFAMNN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, nota. 40 all'art. 32 LIFD, pag. 603; AGNER/JUNG/STEINMANN, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, nota 5 all'art. 32 LIFD, p. 219 s.; KÄNZIG, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pag. 649). 4.2. Quanto al momento determinante per la deduzione delle spese di manutenzione dottrina e giurisprudenza non sono unanimi. Di regola sono deducibili solo le spese affrontate nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità. Se la durata del lavoro si estende invece su diversi periodi, i criteri che possono essere presi in considerazione sono essenzialmente due: la data di allestimento della fattura oppure la data del pagamento (cf. LOCHER, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, art. 32 nota 57 LIFD). Giusta la prassi dell'amministrazione imposte, nei Grigioni è determinante per la deducibilità il momento del pagamento effettivo dell'importo, che sia questo quello dell'intera fattura o un semplice acconto sull'ammontare definitivo. Nel Canton Ticino, per quanto riguarda l'amministrazione della sostanza privata, sono deducibili solo le spese affrontate nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità. Se la durata dei lavori si estende su diversi periodi di computo, è determinante la data di allestimento della fattura o la data del pagamento. Possono essere presi in considerazione anche i pagamenti di acconti (EPINEY- COLOMBO, Deduzioni fiscali per spese di amministrazione di immobili, in: R DAT II-1991 pag. 306, con riferimento alla nota no. 4: GRÜNINGER/STUDER, Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basilea 1970 § 43, pag. 266). Nel Canton Soletta invece viene data la preferenza alla data di emissione della fattura, per cui gli acconti non sono deducibili (Locher, op. cit., nota 58 all'art. 32 LIFD e riferimenti). Nel Canton Zurigo il momento determinante è stabilito in base alla scadenza del debito o al suo pagamento, fermo restando che una volta scelto un metodo questo resti il

solo applicabile. Alla

- 10 - luce di quanto esposto rientra pertanto nella libera autonomia cantonale decidere in merito al momento nel quale le spese di manutenzione possono essere fatte valere. Non essendovi una prassi unitaria a livello cantonale, spetta ai contribuenti informarsi o chiedere i necessari ragguagli onde correttamente far valere queste spese. 4.3. Nel caso concreto, i contribuenti non sapevano probabilmente che gli acconti avrebbero dovuto essere fatti valere nell'anno fiscale del loro pagamento, per questo motivo avrebbero fornito una lista dettagliata delle spese di manutenzione del 2014, tralasciando però di annoverare tra queste spese gli acconti versati quell'anno. La pretesa che i due contribuenti, digiuni da conoscenze specifiche, non fossero a conoscenza della prassi grigionese e che quindi l'errore nel quale sarebbero incorsi sarebbe del tutto comprensibile non può essere udita. In primo luogo la dichiarazione d'imposta per l'anno 2014 era stata allestita dalla fiduciaria degli istanti e non da loro stessi. Era pure alla fiduciaria che l'amministrazione imposte era ritenuta doversi rivolgere in caso di informazioni e detta ditta ha sede nei Grigioni ed è quindi tenuta a conoscere la legislazione cantonale e la relativa prassi. In ogni caso poi, il semplice fatto di ignorare la normativa e la prassi applicabili in materia fiscale non giustifica una domanda di revisione della decisione di tassazione e quindi una restituzione dei termini di ricorso. Una restituzione si giustifica solo quando i contribuenti non hanno chiaramente alcuna colpa dell'accaduto e neppure la loro rappresentante (sentenza del Tribunale federale 1P.123/2005 del 14 giugno 2005 cons. 1.3 e riferimenti). La semplice ignoranza di norme giuridiche come pure un errore sulla loro portata non giustifica una restituzione dei termini, a meno che l'errore sia stato causato da un'informazione dell'autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.175/2006 dell'11 maggio 2006 cons. 2.2.2 e dottrina citata). Nell'evenienza è chiaro che la legittimità della deducibilità degli acconti avrebbe potuto essere fatta valere nell'ambito di un eventuale

- 11 - reclamo contro la decisione di tassazione. Ne consegue che agli istanti non restava più aperta la via della revisione. 4.4. Giusta l'art. 141 cpv. 1 lett. b LIG, è dato un motivo di revisione quando l'autorità che ha deciso ha trascurato fatti rilevanti o prove decisive che conosceva o doveva conoscere oppure violato in altro modo criteri di procedura. Riferendosi a tale disposto gli istanti pretendono che l'amministrazione imposte, alla quale sarebbe stato trasmesso l'estratto del conto costruzione, avrebbe dovuto accorgersi della mancata deduzione degli acconti o comunque avrebbe dovuto indagare meglio sulla possibilità che tra le uscite vi fossero anche degli acconti deducibili quali spese di manutenzione. La pretesa non merita protezione. In principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall'art. 8 del codice civile (CC; RS 210), nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico dei contribuenti la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 138 II 57 cons. 7.1, 133 II 153 cons. 4.3; sentenze del Tribunale federale 2C\_95/2013, 2C\_96/2013 del 21 agosto 2013 cons. 2.2 e riferimenti; RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., 2013, nota 16 al § 221 StG/ZH). Per le spese di manutenzione, in quanto fattori propri a ridurre il debito fiscale, l'onere della prova spettava di conseguenza ai contribuenti, essendo questi a voler trarre vantaggio da quanto pretendono. Nella procedura fiscale vigono per il resto la massima dell'ufficialità e il principio inquisitorio. L'autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d'ufficio i fatti fiscalmente rilevanti,

controlla la dichiarazione d'imposta e procede a tutte le indagini necessarie, senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti. Per i contribuenti vale invece il principio di collaborazione, nel senso che essi sottostanno all'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

- 12 - tassazione completa ed esatta. In virtù dell'art. 130 LIG, l'autorità di tassazione è tenuta ad esaminare la dichiarazione d'imposta, a richiedere mezzi di prova, a effettuare le necessarie indagini e a stabilire le condizioni di fatto e di diritto determinanti ai fini di un'imposizione completa e corretta. Essa può però confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui non è di principio tenuta né ad effettuare confronti con gli atti di altri contribuenti, né a cercare documenti complementari nell'incarto fiscale. Ciò nondimeno, essa non può fondarsi sulla dichiarazione come se fosse un atto di autotassazione e deve considerare che procedendo alla completazione dei formulari non vanno inseriti solo dei dati di fatto, ma si pongono anche questioni puramente giuridiche. Un dovere d'indagine ulteriore esiste tuttavia solo se la dichiarazione contiene errori evidenti. Semplici lacune o imprecisioni, ancorché riconoscibili, non permettono per contro di ammettere che determinati fatti o mezzi di prova fossero o dovessero essere noti alle autorità già al momento della tassazione (sentenze del Tribunale federale 2C\_51/2010 del 23 agosto 2010 cons. 3.1 e 2A.204/2006 del 22 giugno 2007 cons. 5.2 e riferimenti). 4.5. Alla luce di queste considerazioni, anche con la presentazione del conto costruzione, quanto preteso dagli istanti non merita protezione. In primo luogo, l'amministrazione imposte poteva in buona fede partire dal presupposto che i contribuenti avessero fatto valere tutte le spese di manutenzione sopportate, dopo aver dedotto un preciso importo a questo titolo e presentato a supporto di questa pretesa una distinta dettagliata. In secondo luogo, dell'estratto del conto costruzione l'autorità di tassazione non poteva certo dedurre quali di questi costi fosse una somma deducibile quale acconto per una spesa di manutenzione. Non va dimenticato che accanto alle spese di manutenzione nel senso descritto in precedenza, vi sono pure altre spese che non sono senz'altro deducibili. Con la presentazione da parte dei contribuenti - o di chi per essi - di una lista dettagliata dei costi di manutenzione sostenuti nel 2014, l'amministrazione

- 13 - imposte non aveva alcun motivo per andare a cercare o verificare la deducibilità di altre spese sotto forma di acconti versati nel 2014. Inoltre, se con la presentazione del conto di costruzione l'amministrazione imposte avrebbe dovuto accorgersi degli acconti versati, come sostenuto dagli istanti, mal si comprende perché la fiduciaria che rappresentava i contribuenti non avrebbe dovuto a maggior ragione fare altrettanto. Ne consegue che la mancanza che gli istanti vorrebbero attribuire all'amministrazione imposte è invece in primo luogo imputabile a loro stessi, per cui la via della revisione è loro preclusa.

## **E. 5**

In conclusione, nel caso in esame non è dato concludere alla presenza di fatti rilevanti o di prove decisive che non sarebbero stati presi in considerazione a torto. L'omissione di indicare gli acconti versati va interamente a carico dei contribuenti. Ritenuto che il diniego delle condizioni per procedere a una revisione resiste alle critiche sollevate nell'impugnativa, la decisione di non entrare nel merito della richiesta presa dall'amministrazione imposte merita protezione e il ricorso è da respingere. L'esito della controversia giustifica l'accollamento dei costi del presente procedimento alla parte ricorrente giusta quanto previsto all'art. 78 cpv. 1 LGA. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di

fr. 248.-- totale fr. 1'748.--

- 14 - il cui importo sarà versato dai coniugi A.\_\_\_\_\_, X.\_\_\_\_\_, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.